



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 64

Seduta del 02-07-20

Oggetto: PROROGA FINO AL 30.09.2020 DEL PROTOCOLLO DI INTE=SA TRA COMUNE DI MONTEMONACO ED IL COMUNE DI APPI=GNANO (MC) PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DOTT. FE=LICIANI NICOLA PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCA=

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 13:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAZZARELLI ANGELO	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di giunta municipale nr. 18/2020 avente come oggetto “*Dipendente a tempo indeterminato part-time Sig. Feliciani Nicola: richiesta di adesione ai sensi dell'art.14 C.C.N.L./2004 per il periodo dal 17 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 con possibilità di proroga e accordo tra enti. Approvazione protocollo di intesa*” con la quale si deliberava di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa da utilizzare per regolare gli eventuali rapporti che intercorreranno, tra il Comune di Appignano (MC) ed il Comune di Montemonaco (AP) per l’utilizzo congiunto del vigile Feliciani Nicola fino al 30.06.2020;

DATO ATTO che, al momento, il Servizio Polizia Locale di Montemonaco (AP), risulta ancora in carenza di organico rispetto alle molteplici problematiche relative ai diversi aspetti dei settori di competenza sia nell’adempimento di particolari servizi, che la normativa richiede alla figura della Polizia Locale e che nel tempo stanno richiedendo grande impegno lavorativo, sia in occasioni particolari quali iniziative e manifestazioni che richiedono, per complessità, l’impiego di più unità di personale;

RITENUTO OPPORTUNO prorogare l’utilizzo, anche in forma congiunta, del personale di Polizia Locale dipendente del comune di Appignano (MC), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare del Dott. Nicola Feliciani visto anche il suo rapporto di lavoro in essere (part-time 24 ore settimanali) con il Comune di Appignano (MC) e visto che il medesimo operatore è a conoscenza delle peculiarità del territorio avendo già svolto presso l’ente servizio fino al 30.06.2020

VISTA la nota con cui il comune di Appignano autorizza la proroga fino al 30.09.2020 (prot. 3272/2020)

VISTI:

- l’art 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, riguardante il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali prevede, tra l’altro, quanto segue: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati “...omissis”;
- l’art 17 del nuovo CCNL, sottoscritto il 21.05.2018, sempre riguardante il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, ai commi 6 e 7 dispone: “6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alle intervenute riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e di criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro , i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del

precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

VISTA la legge 30.12.2018 n. 45 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art. 1, al comma 124, dispone:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”;

RITENUTO CHE il personale potrà essere autorizzato a svolgere servizio presso questo Ente per servizi autorizzati dai Responsabili nel limite delle ore ordinarie settimanali d'obbligo così come registrate dal rilevamento presenze dei rispettivi Enti, e che le eventuali prestazioni di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzate, con successiva liquidazione da parte dell'Ente fruitore del servizio stesso;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.i, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTA la Legge quadro della Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986;

VISTO il vigente “regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”;

VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e dell'azione amministrativa, resi dai funzionari responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 2367 e ss.mm.ii;

ACQUISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii, in ordine alla regolarità tecnica contabile e dell'azione amministrativa;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

- A. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
- B. Di prorogare il rapporto di lavoro del dott. Feliciani Nicola, già autorizzato con delibera di Giunta nr. 18/2020, presso il servizio polizia locale del comune di Montemonaco fino al 30.09.2020;

- C. Di trasmettere copia della presente Deliberazione di Giunta al Comune di Appignano (MC);
- D. Il responsabile dell'Area di Vigilanza-Polizia Locale di questo Comune è individuato quale responsabile del procedimento in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive variazioni e provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto.

Inoltre,

in relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Contabile del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

PARERE: Regolarità Tecnica del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott. Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 344

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19-08-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. , in data

Dalla Residenza Municipale, lì 19-08-2020.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 19-08-2020,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
